

**OGGETTO:** Integrazione e liquidazione del contributo straordinario concesso all'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D. a parziale copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono. CUP C43E09000160007.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che il sindaco si è allontanato dall'aula ai sensi dell'articolo 14 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Richiamata la propria deliberazione n. 42 dd. 03.06.2014, con oggetto: "Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)" e successive modificazioni;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 48 dd. 03.05.2010 con la quale è stato concesso un contributo straordinario all'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D. nella misura massima di Euro 150.000,00 a parziale copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 671.530,92 come da progetto redatto dal geometra Diego Franceschetti, con studio tecnico in via A. Diaz n. 9/A a Pieve di Bono, datato agosto 2009;

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 86 dd. 17.10.2011 con la quale è stata concessa un'integrazione del contributo straordinario all'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D. nella misura massima di Euro 121.751,37 a parziale copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono, il cui costo complessivo ammontava ad Euro 671.530,92 come da progetto redatto dal geometra Diego Franceschetti, con studio tecnico in via A. Diaz n. 9/A a Pieve di Bono, datato agosto 2009;

Vista la domanda di liquidazione del saldo complessivo del contributo straordinario a parziale copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono, trasmessa dall'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D., registrata al protocollo comunale in data 07.05.2014 al numero 2352;

Preso atto che dalla relazione conclusiva allegata alla richiesta di liquidazione si evince che il costo complessivo dell'opera sopracitata ammonta ad Euro 743.230,01 comprensivi di oneri finanziari a cui l'U.S. Pieve di Bono A.S.D. ritiene di far fronte con risorse proprie, e che l'aumento del costo complessivo rispetto al progetto esecutivo è da imputare a lavori supplementari e integrativi svolti per conto e in accordo con il Comune di Pieve di Bono;

Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 59 dd. 06.07.2006 ha approvato il contratto di comodato con l'Unione Sportiva Pieve di Bono per l'utilizzo delle strutture sportive di Creto e Cologna, contratto che è stato regolarmente stipulato in data 13.07.2006 - Rep. n. 537 - e registrato a Tione di Trento il 20.07.2006 al n. 467 Serie 1, e con deliberazione n. 111 dd. 23.09.2009 ha autorizzato l'Unione Sportiva Pieve di Bono ad eseguire i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono sulla p.ed. 276 in C.C. Creto di proprietà comunale, come da progetto redatto dal geom. Diego Franceschetti, con studio tecnico in via A. Diaz n. 9/A a Pieve di Bono, datato agosto 2009, trasmesso in allegato alla richiesta di autorizzazione in atti al protocollo comunale al n. 4728/2009, integrato con la tavola 2A bis - piante stato futuro, adeguamento alle prescrizioni parere C.O.N.I./F.I.G.C. - accedendo al finanziamento provinciale di cui agli articoli 5 e 7 della legge provinciale 16 luglio 1990 n. 21 "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive" e ha preso atto che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge provinciale 16 luglio 1990 n. 21, la concessione di tale contributo provinciale comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni;

Udita la relazione del vicesindaco che illustra e motiva la richiesta di integrazione del contributo straordinario presentata dall'Unione Sportiva di Pieve di Bono A.S.D. a parziale

copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo, evidenziando che:

- il centro sportivo di Creto è di proprietà comunale e l'amministrazione comunale, con deliberazione n. 59 dd. 06.07.2006 sopra richiamata, ne ha affidato la gestione e manutenzione ordinaria all'Unione Sportiva Pieve di Bono, sottoscrivendo con la stessa apposito contratto di comodato;
- l'Unione Sportiva Pieve di Bono risulta affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico e svolge attività nei Campionati di Prima Categoria, Juniores provinciali, Allievi provinciali, Esordienti, Calcio a 5 serie D;
- gli spazi degli spogliatoi del calcio risultavano essere inadeguati e insufficienti per gli organici delle squadre attuali e per le esigenze degli arbitri; il loro stato di conservazione risultava essere sicuramente scadente - considerata l'epoca della loro costruzione avvenuta negli anni '70 a cui non sono seguiti interventi di manutenzione sostanziale se non quella ordinaria - le murature erano prive di coibentazione termica, gli infissi erano vecchi e degradati, gli impianti elettrici e idro-termo-sanitario erano vetusti e malfunzionanti. In ragione di ciò gli spogliatoi pertanto necessitavano, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva e contenere le spese di gestione, di una sistemazione non più differibile nel tempo, che l'amministrazione comunale aveva previsto di realizzare nell'ambito di un generale intervento di sistemazione dell'area sportiva, inserendo tale indicazione nel Programma generale delle opere pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 28.12.2009 contestualmente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, nella Scheda 1 – Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del sindaco, in attesa di reperire le necessarie fonti di finanziamento;
- la legge provinciale 16 luglio 1990 n. 21 "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive" prevede agli articoli 5 e 7 che la Provincia possa concedere ad associazioni o società sportive finanziamenti in conto capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive", precludendo pertanto la possibilità ai comuni di ottenere direttamente tali contributi;
- l'articolo 16 comma 2 della sopra citata L.P. 21/1990 prevede che "La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni";
- l'Unione Sportiva Pieve di Bono con domanda datata 29.11.2006 ha chiesto al Dipartimento Istruzione – Ufficio Attività Sportive e Ricreative della Provincia Autonoma di Trento la concessione di un contributo ai sensi degli articoli 5 e 7 della L.P. 16.07.1990 n. 21 e s.m., per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo di Pieve di Bono;
- la suddetta richiesta di contributo, a seguito di comunicazione dell'Ufficio Attività sportive della Provincia Autonoma di Trento protocollo n. 2409/2007-D321 dd. 01.06.2007, è stata confermata dall'Unione Sportiva Pieve di Bono con la presentazione di apposita domanda datata 21.11.2007;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1049 dd. 08.05.2009 ha approvato l'elenco delle iniziative agevolabili riguardante la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive, ammettendo a finanziamento l'intervento di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo di Pieve di Bono richiesto dall'Unione Sportiva Pieve di Bono, e con successiva determinazione del dirigente del Dipartimento Istruzione n. 164 dd. 12.11.2009 ha concesso il contributo in conto capitale di Euro 400.400,00 su una spesa ammessa massima di Euro 616.000,00, ai sensi della legge provinciale 16 luglio 1990 n. 21 e s.m.;
- al fine di accedere ai contributi provinciali sulla L.P. 21/1990 risultava pertanto necessario che l'intervento venisse eseguito, con l'autorizzazione dell'amministrazione comunale, da parte dell'Unione Sportiva, con compartecipazione finanziaria a carico del bilancio comunale al fine di coprire la parte di spesa a cui l'Unione Sportiva di Pieve di Bono non è in grado di far fronte con i propri mezzi;
- la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n. 665243 S162/2013-23.16 dd. 04.12.2013 ha autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale dell'A.S.D. Unione Sportiva Pieve di Bono

mediante restituzione della fideiussione bancaria emessa dalla C.R.A.B. con sede in Tione di Trento, avendo accertato l'esatto adempimento da parte dell'A.S.D. Unione Sportiva Pieve di Bono di tutte le obbligazioni relative alla concessione di un contributo per i lavori di ristrutturazione e ampliamento spogliatoio del campo sportivo di Pieve di Bono;

- l'integrazione dei contributi già precedentemente concessi con deliberazione n. 48 dd. 03.05.2010 e deliberazione n. 86 dd. 17.10.2011 risulta assolutamente necessaria per coprire il costo totale della realizzazione dell'opera;

Visto il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 3 dd. 17.03.2009, che disciplina i settori di intervento, i criteri generali per la concessione di contributi e le tipologie di intervento contributivo del comune, distinguendo tra contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale di enti ed associazioni e contributi a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione di opere di interesse pubblico o manifestazioni, iniziative, progetti o per il raggiungimento di obiettivi specifici, nonché i soggetti ammessi ai benefici con i relativi obblighi, e le procedure per la concessione e liquidazione dei contributi stessi;

Rilevato che l'articolo 17 comma 4 di tale regolamento prevede in particolare la possibilità per la Giunta comunale di concedere a enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di soggettività giuridica, senza scopo di lucro, che svolgono prevalentemente la loro attività o effettuano iniziative a vantaggio della popolazione del Comune contributi straordinari per l'esecuzione di lavori migliorativi della sede sociale o di impianti condotti in gestione dai medesimi;

Giudicata l'iniziativa meritevole di sostegno finanziario;

Accertato che l'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D. ha presentato la richiesta di liquidazione dei contributi precedentemente concessi, oltre a un'ulteriore integrazione del contributo per coprire il costo totale dell'opera realizzata, completa di relazione conclusiva, relazione allo stato finale e certificato di regolare esecuzione a firma del tecnico abilitato Geom. Diego Franceschetti, registrata al protocollo comunale al n. 2352 dd. 07.05.2014, corredandola con idonea rendicontazione delle spese sostenute dal 15.09.2011 al 28.02.2013 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono, nonché dalla rendicontazione del totale delle spese sostenute dalla quale emerge che il costo finale dell'opera ammonta ad Euro 743.230,01.= dei quali Euro 400.400,00.= coperti da contributo provinciale, Euro 20.000,00.= coperti da mutuo a nome della stessa U.S. Pieve di Bono ed Euro 271.130,92.= coperti dalle precedenti concessioni di contributo straordinario da parte del Comune di Pieve di Bono e pertanto è possibile in questa sede procedere alla liquidazione del saldo precedentemente concesso, nonché alla concessione e contestuale liquidazione di un contributo integrativo pari ad Euro 50.000,00.=;

Attesa la disponibilità all'intervento 2060207 capitolo 9678 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L;

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale ed accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera h);

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

## **DELIBERA**

- 1) Di concedere all'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D., per le motivazioni meglio esposte in premessa, un'integrazione nella misura massima di Euro 50.000,00.= dei contributi straordinari concessi con precedenti deliberazioni n. 48 dd. 03.05.2010 e n. 86 dd. 17.10.2011 a parziale copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi

del centro sportivo di Pieve di Bono, impegnando la relativa spesa all'intervento 2060207 capitolo 9678 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.

- 2) Di liquidare all'Unione Sportiva Pieve di Bono A.S.D., per le motivazioni meglio esposte in premessa un importo pari ad Euro 66.160,00.=, di cui Euro 16.160,00.= già precedentemente concessi a parziale copertura dei costi non coperti da finanziamento provinciale per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono, imputando la relativa spesa all'intervento 2060207 capitolo 9678 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui.
- 3) Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.